

h') Contratto collettivo 12 febbraio 2008 ¹⁾

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica

1

1)Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 26 febbraio 2008, n. 9.

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Capo IV **Tutela e sostegno della maternità e della paternità**

Art. 40 (Congedo di maternità)

- (1) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applica per il congedo di maternità la relativa legge statale.
- (2) Durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, nonché durante l'interdizione dal lavoro, la dipendente ha diritto all'intera retribuzione fissa e ricorrente.
- (3) L'intera retribuzione fissa e ricorrente spetta, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche se la dipendente non può assumere servizio per effetto del divieto di essere adibita al lavoro o per effetto dell'interdizione dal lavoro.
- (4) L'indennità di maternità, spettante ai sensi della legge statale al di fuori del rapporto di lavoro, è pari al 90 per cento dell'ultima retribuzione fissa e ricorrente. Il periodo cui si riferisce l'indennità di maternità non è utile agli effetti giuridici.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 10.05.2001 - Pubblico impiego - lavoratrice madre - rapporto a tempo determinato - indennità di maternità